



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

---

## **Regolamento per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale**

**Approvazione:** delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2009  
**Revisioni:** //

**Note:** //

## **Indice**

- Art.1** oggetto del regolamento e riferimenti
- Art.2** ambito di applicazione ed esclusioni
- Art.3** accettazione e registrazione degli oggetti
- Art.4** beni rinvenuti e consegnati all'Amministrazione Comunale da propri operatori, soggetti pubblici esterni o da soggetti privati operanti per essa, autorità di pubblica sicurezza
- Art.5** deposito oggetto di valore e denaro
- Art.6** pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito
- Art.7** restituzione di documenti
- Art. 8** restituzione dei beni rinvenuti al proprietario
- Art. 9** procedura per la restituzione dei beni rinvenuti
- Art.10** stato del bene rinvenuto
- Art.11** spese di custodia del bene
- Art.12** procedure per il ritiro in caso di acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore
- Art.13** acquisto della proprietà del bene rinvenuto da parte dell'Amministrazione Comunale
- Art.14** profili organizzativi inerenti la gestione dei beni rinvenuti
- Art.15** profili inerenti la registrazione dei beni rinvenuti
- Art.17** beni rinvenuti con caratteristiche particolari comportanti la necessaria gestione da parte di altro soggetto
- Art.18** beni rinvenuti con caratteristiche di deperibilità
- Art.19** beni privi di valore
- Art.20** disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento e riferimenti**

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate.
3. Ai fini del presente regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del Codice Civile.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti rinvenuti da cittadini nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono o avente valore di mero rottame ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che ne consenta di individuare il proprietario.
3. Ai fini del presente regolamento sono assimilate alle cose mobili i veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare ( biciclette, tandem a due o più ruote ).

## **Art. 3**

### **accettazione e registrazione degli oggetti**

1. Gli oggetti ritrovati dai cittadini vengono consegnati alla Polizia Municipale che redige apposito verbale dandone una copia al cittadino, nel verbale deve essere indicato il nome e il recapito del ritrovatore, la data del ritrovamento e la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. La polizia municipale poi consegna l'oggetto e copia del relativo verbale all' Ufficio competente entro 10 giorni dalla consegna.
3. L'ufficio competente controfirma per ricevuta consegna la copia del verbale.
4. I beni ritrovati vengono tutti registrati eccetto chiavi, libri, pettini, penne, foto, agendine nonché oggetti minuti privi di valore secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio, su apposito registro cartaceo o anche mediante procedure o programmi informatici.

## **Art. 4**

### **Beni rinvenuti e consegnati all'Amministrazione Comunale da propri operatori, soggetti pubblici esterni o da soggetti privati operanti per essa, autorità di pubblica sicurezza**

1. Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale sia effettuato da agenti della Polizia Municipale o da dipendenti comunali che abbiano rinvenuto il bene per motivi inerenti il servizio, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza durante l'espletamento del servizio, lo stesso Ufficio trattiene una copia dei relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, previa verifica degli oggetti trasmessi e con contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna (controfirma sul verbale di rinvenimento per ricevuta consegna).
2. I soggetti individuati al precedente comma 1 non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti durante l'espletamento del servizio, pertanto, trascorsi i termini previsti dell'art. 929 del Codice Civile, diviene proprietaria l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 5**

### **Deposito oggetto di valore e denaro**

1. Oggetti preziosi, di valore o ritenuti tali (orologi, braccialetti...) o somme di denaro sono depositati nella cassaforte dell' Ufficio competente o eventualmente nelle cassette di sicurezza dell'Ente presso la Tesoreria Comunale.

## **Art. 6**

### **Pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito**

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 928 del Codice Civile nonché dalle altre norme disciplinanti la comunicazione delle pubbliche amministrazioni e sono realizzate mediante pubblicazione di apposito elenco affisso all'Albo Pretorio del Comune per un termine non inferiore a 20 giorni, il termine di cui all'art. 929 del Codice civile decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito del Comune.

## **Art.7**

### **Restituzione di documenti**

1. Per i documenti di identificazione personale rinvenuti o per documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel Comune di San Lazzaro di Savena, la Polizia Municipale invia comunicazione diretta agli interessati.

2. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile.

3. Per i soggetti interessati residenti in altri Comuni l'Amministrazione Comunale (Pm) provvede ad effettuare l'invio dei documenti presso la struttura deputata del Comune di residenza.

4. Qualora i documenti di cui al precedente comma 1 siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'Amministrazione Comunale (PM) provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza dell'interessato di quanto rimasto in deposito presso il competente Ufficio. I beni rinvenuti insieme ai documenti possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta.

## **Art. 8**

### **Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario**

1. La restituzione del bene rinvenuto al proprietario o al soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 931 del Codice Civile è effettuata dal competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale secondo la procedura stabilita dai successivi commi.

2. Il cittadino che si presenti per il ritiro come proprietario dei veicoli di cui al comma 3 dell'art.2 durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile, è tenuto a fornire al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale una descrizione dettagliata del bene e, in copia, qualora fatta, la denuncia di furto o smarrimento del bene medesimo,

3. Il cittadino che si presenta come possessore al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale per il ritiro di cui al comma 2 di qualsiasi oggetto in giacenza non può prendere visione degli stessi sino al momento della restituzione.

4. Ad avvenuta presentazione del soggetto interessato, l'Ufficio accerta, con le modalità del precedente comma, che lo stesso sia il proprietario del bene rinvenuto o un suo legale rappresentante, se persona giuridica, tutore o curatore per minori e interdetti, o persona delegata per iscritto al ritiro.

5. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale la descrizione particolareggiata del medesimo, ed esibire, qualora fatta, a richiesta dell'operatore incaricato alla restituzione, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

6. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti del competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale ed ai locali di immagazzinamento e custodia dei beni rinvenuti, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli operatori incaricati alla restituzione.

7. Il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale non è tenuto a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

## **Art. 9**

### **Procedura per la restituzione dei beni rinvenuti**

1. L'operatore del competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale redige apposito verbale di consegna del bene rinvenuto per il quale è richiesta la restituzione, contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene stesso.
2. L'operatore informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle Autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento del bene.

## **Art.10**

### **Stato del bene rinvenuto**

1. L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all'Amministrazione stessa o a sue strutture.
2. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente Ufficio.

## **Art. 11**

### **Spese di custodia del bene**

1. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per l'Amministrazione Comunale, il proprietario versa una somma a titolo di rimborso, prima del ritiro del bene stesso, provvedendo al pagamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale.
2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è dovuto anche dal ritrovatore, qualora egli acquisisca la proprietà del bene ai sensi dell'articolo 929 del Codice Civile.

## **Art.12**

### **Procedure per il ritiro in caso di acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore**

1. Qualora si siano verificate le circostanze previste dall'articolo 929 del Codice Civile ossia il ritrovatore è diventato proprietario del bene ritrovato, l'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale comunica per iscritto tramite raccomandata a/r all'interessato la messa a disposizione del bene.
2. Il ritrovatore può ritirare il bene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, qualora non lo ritiri nel tempo previsto l'Amministrazione Comunale diviene proprietaria del bene.
3. La consegna del bene al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità (presentazione carta d'identità, codice fiscale e copia del verbale di consegna alla PM).

## **Art.13**

### **Acquisto della proprietà del bene rinvenuto da parte dell'Amministrazione Comunale**

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 929 del Codice Civile ed il periodo ulteriore definito dal precedente articolo 12 senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. I beni che, rinvenuti dai soggetti di cui al precedente articolo 4, non siano stati rivendicati dai proprietari entro un anno dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio, divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. Gli oggetti di magazzino, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valigie, buste con indumenti, vestiario, effetti personali e/o altri oggetti privi di valore commerciale, verranno devoluti ad enti o ad associazioni di volontariato del territorio o destinati alla rottamazione previo verbale di constatazione di inconsistenza di valore dei beni.
4. Gli altri beni di valore saranno posti in vendita; per la vendita l'Ente può avvalersi di altri soggetti professionisti del settore, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale.

5. I beni come le chiavi e i beni privi di valore, decorsi i termini di cui all'art. 929 un anno vengono distrutti, la distruzione viene verbalizzata dall'Ufficio competente.

#### **Art.14**

##### **Profili organizzativi inerenti la gestione dei beni rinvenuti**

1. L'Amministrazione Comunale individua con atto dell'Organo competente la struttura ove depositare gli oggetti smarriti quali biciclette , motorini....o altri oggetti ingombranti.

#### **Art. 15**

##### **Profili inerenti la registrazione dei beni rinvenuti**

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale è registrato, anche con l'ausilio di programmi informatici che ne facilitino la catalogazione ed il reperimento, con la descrizione e le circostanze del ritrovamento o in un libro cartaceo.

2. In sede di registrazione sono annotati tutti gli oggetti, eccetto quelli minuti privi di valore (come anche le chiavi., agendine ecc.).

3. A seguito della registrazione sono trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato o al bene rinvenuto.

#### **Art. 16**

##### **Profili operativi inerenti la procedura di trattamento e gestione dei beni rinvenuti**

1. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo dove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

#### **Art. 17**

##### **Beni rinvenuti con caratteristiche particolari comportanti la necessaria gestione da parte di altro soggetto**

1. E' di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenuti nel territorio del Comune di San Lazzaro.

#### **Art. 18**

##### **Beni rinvenuti con caratteristiche di deperibilità**

1. I beni deperibili, per i quali non sia possibile individuare il proprietario in tempo utile per l'integrale restituzione e che il ritrovatore non intende trattenere, possono essere distrutti entro il termine massimo di 48 ore dall'avvenuto deposito, facendone annotazione sul registro o cartaceo o informatico.

2. analoga procedura può essere seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, quali motivi di igiene o di tutela della salute degli incaricati

#### **Art. 19**

##### **Beni privi di valore**

Qualora i beni ritrovati siano privi di valore (es chiavi ecc..) decorso il periodo di cui all'art. 929 del Codice Civile vengono distrutti dall'Ufficio competente redigendo apposito verbale.

#### **Art. 20**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

\*\*\*\*\*